



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa della senatrice DE PIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2015

Modifiche agli articoli 11 e 80 della Costituzione in materia di ratifica dei trattati internazionali, nonché disposizioni per la pubblicazione di accordi internazionali vigenti e l’utilizzo di basi militari e caserme

ONOREVOLI SENATORI. - Considerato che è indispensabile promuovere rapporti amichevoli tra le nazioni, come affermato dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, considerato che l'Italia ripudia la guerra come metodo di risoluzione delle controversie come ricorda l'articolo 11 della Costituzione, ho sentito il dovere morale e politico di assumere questa iniziativa.

Alla luce di tutti i cambiamenti storici, politici, epocali, che hanno coinvolto il mondo intero, e considerando che l'Italia intende contribuire con tutta la sua forza e le sue intelligenze all'edificazione di uno stato sociale pacifico e virtuoso che contribuisca allo sviluppo dei diritti umani fondamentali, della dignità dell'essere umano donna ed uomo nell'uguaglianza e pari dignità, l'attuale struttura militare del Paese, che contrasta apertamente con tali principi, deve necessariamente essere del tutto riformata.

Accordi militari e trattati internazionali, che ci vincolano a posizioni ed atteggiamenti di contrapposizione per blocchi, sono oramai da considerare anacronistici.

E non soltanto perché ormai troppo tempo è trascorso dalla loro ideazione ed iniziale applicazione, ma perché essi sono stati più volte forzati e snaturati, fino a trasformarli nel pallido simulacro di ciò che avrebbero dovuto essere.

Il Trattato del Nord Atlantico istitutivo della N.A.T.O. ha determinato l'installazione di molte centinaia di basi miliari in tutta Europa, e soltanto in Italia di circa 150 basi e migliaia di bombe atomiche; centinaia di migliaia di soldati ospitati, armamenti di ogni genere, aerei, navi che sono stati acquistati e mantenuti con denaro pubblico, hanno tra-

sformato l'Italia in un gigantesco arsenale inconsapevole, nel meccanismo gravoso di un congegno di guerra internazionale.

Missioni militari offensive, invasive e condizionamenti di ogni genere sono partite dai nostri territori indossando le bandiere invisibili di una neutralità soltanto dichiarata, e mai più praticata.

La chimera della alleanza militare difensiva ha tradito le nostre buone coscienze, che oggi ci impongono una consapevolezza e uno sforzo concreto per il bene del Paese, dei cittadini, dell'umanità intera.

Continuare ad accumulare armamenti, impiegarli nelle nuove guerre di difesa preventiva, anticipa talmente tanto il concetto di difesa da farlo coincidere con quello di aggressione ingiustificata, aprendo la strada all'inevitabile *escalation* delle reazioni e al proliferare di molti altri conflitti.

Gli strumenti di una Senatrice della Repubblica sono le leggi dello Stato, le campagne informative, le conferenze, e l'unica arma difensiva che conosce è la propria coscienza.

Da questa, dalle prerogative politiche, dalle urgenze sociali internazionali, nasce il disegno di legge costituzionale che ho presentato, che vuole un cambiamento vero, non soltanto dichiarato, nell'atteggiamento dell'Italia sul teatro internazionale.

Desidero che l'Italia diventi artefice di rapporti di amicizia e fratellanza tra le Nazioni, non fabbricante di guerre.

Lo rimetto alla coscienza e alla volontà del Parlamento, come prevede la democrazia, per demolire pericolose commistioni tra la ragion di Stato e gli interessi di pochi.

Lo consegno al dibattito, che potrà criticarlo, emendarlo, integrarlo, ma senza poterne negare l'intento superiore che è, nella

sua genuinità, quello di proiettare l'Italia in un nuovo contesto di pace e di crescita del genere umano.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO I

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 11
E 80 DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 11 della Costituzione)

1. All'articolo 11 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«L'impiego di militari italiani in Paesi terzi è consentito soltanto in caso di azioni militari dirette a respingere un attacco proveniente da tali Paesi.

Il transito di armi nucleari, batteriologiche e chimiche, nonché di armi di distruzione di massa sul territorio italiano, nelle acque territoriali italiane, negli spazi aerei italiani è vietato, salvo che non sia espressamente autorizzato dal Parlamento ed esclusivamente per scopi difensivi.

Lo stoccaggio ed il trasporto sul territorio italiano di armi di qualsiasi genere sono vietati ed in particolare è vietato:

- a) lo stoccaggio di armi nucleari a lunga gittata;
- b) lo stoccaggio di armi batteriologiche e chimiche;
- c) lo stoccaggio di droni dotati di qualsivoglia armamento.

Le strutture portuali, aeroportuali, ferroviarie, stradali civili esistenti non possono essere utilizzate per il transito di armamenti ovvero per il trasporto di truppe fuori dai confini, nel caso in cui queste siano utilizzate a scopo offensivo.

L'Italia promuove e favorisce le organizzazioni nazionali ed internazionali contro la proliferazione nucleare e promuove le trattative internazionali per il disarmo nucleare».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 80 della Costituzione)

1. All'articolo 80 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Gli accordi internazionali, i trattati militari ed ogni altro accordo o trattato avente scopo militare, o di ricerca scientifica in campo militare ed aerospaziale, devono necessariamente essere ratificati dal Parlamento. La ratifica del Parlamento deve indicare i termini di durata di tali accordi. In difetto di tale indicazione, la ratifica deve essere ritenuta non efficace. L'Italia non può stipulare né ratificare trattati ovvero accordi internazionali il cui contenuto sia segreto.

Gli accordi internazionali devono prevedere che le spese per la gestione di basi, caserme e depositi militari siano per i novissimi a carico degli organismi internazionali che ne hanno disposto la dislocazione, l'utilizzo, l'ampliamento ovvero la creazione.

L'Italia non può stipulare né ratificare trattati che prevedano in guerra:

- a) l'uso di armi nucleari;
- b) l'uso di armi chimiche;
- c) l'uso di armi batteriologiche;
- d) l'uso di ogni altra arma di qualsivoglia natura qualificabile come arma di distruzione di massa».

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 3.

*(Pubblicazione dei trattati
internazionali vigenti)*

1. Tutti i trattati e gli accordi internazionali che impegnano militarmente l'Italia alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il cui contenuto sia segreto, devono essere resi pubblici entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e ratificati dal Parlamento entro il termine di un anno dalla loro pubblicazione.

2. Dovranno essere pubblicati, entro un anno della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i contenuti segreti dei seguenti accordi:

a) la Convenzione d'Armistizio, fatta a Cassibile il 3 settembre 1943;

b) il Trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate, fatto a Parigi il 10 febbraio del 1947;

c) le clausole segrete del Trattato del Nord Atlantico (NATO), fatto a Washington il 4 aprile 1949;

d) l'Accordo bilaterale italo-statunitense sulle infrastrutture (BIA), in attuazione del Trattato del Nord Atlantico, del 20 ottobre 1954;

e) l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato del Nord Atlantico (NATO), fatto a Parigi il 26 luglio 1961;

f) l'Accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America del 16 settembre 1972;

g) il *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, fatto a Roma il 2 febbraio 1995;

h) l'Accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America cosiddetto «*Stone Ax*» (Ascia di Pietra).

3. In caso di omessa pubblicazione nei termini previsti, il Parlamento adotta idonei atti d'indirizzo al Governo ai fini della dichiarazione di recesso dai trattati e dagli accordi indicati al comma 2.

Art. 4.

(Uso di basi militari)

1. Ogni accordo o trattato che preveda l'uso di basi militari, di armi, di satelliti, di navi, di aeromobili, di truppe ovvero di droni a scopo non esclusivamente difensivo deve essere necessariamente reso pubblico entro un anno della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 5.

(Spese di gestione relative a basi militari e caserme)

1. Basi, caserme e depositi militari, previsti sul territorio nazionale da accordi internazionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, possono permanere a condizione che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa vengano presentati e resi pubblici i progetti di riconversione per l'utilizzo civile di tali strutture. Tali progetti dovranno obbligatoriamente indicare in maniera espressa i criteri di ripartizione degli oneri di riconversione tra gli organismi interessati.

2. I risparmi di spesa derivanti dai progetti di riconversione di cui al comma 1 sono iscritti in apposito capitolo del bilancio dello Stato da destinare alla ricerca scientifica e al sostegno della spesa sanitaria.

Art. 6.

(Rinnovo e riconversione civile di strutture a destinazione militare)

1. Le basi, i poligoni, le installazioni e le altre strutture a destinazione militare presenti sul territorio nazionale, anche se nella disponibilità di Paesi terzi, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, possono essere mantenute per ulteriori cinque anni, rinnovabili inderogabilmente per sole due volte. Al termine dei rinnovi, le strutture dovranno essere riconvertite per fini civili.

Art. 7.

(Procedure di autorizzazione)

1. Le autorizzazioni per la costruzione e l'ampliamento di basi, caserme e installazioni militari sul territorio nazionale, anche se nella disponibilità di Paesi terzi, possono essere concesse esclusivamente con il parere favorevole di un Comitato composto dal Ministro della difesa o suo delegato, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o suo delegato, dal presidente della regione e dai sindaci delle zone interessate.

2. Il Comitato, nell'esprimere il parere di sua competenza, è vincolato alla previa verifica dell'adozione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, nonché di ogni altro onere previsto dall'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

3. Ogni decisione deve necessariamente essere presa con il parere favorevole dei rappresentanti degli enti locali interessati.